



CITTA' DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 137

Oggetto:

Approvazione convenzione con la costituenda R.T.I.: Microservizi s.a.s. e Si.El.Te. S.r.l. per la realizzazione di una infrastruttura a fibra ottica con l'utilizzo delle reti di p.i. comunali, per la connessione internet in tecnologia FTTH nella Citta' di Carlentini

L'anno ~~DUEMILADICIANNOVE~~ il giorno 24 del mese di DICEMBRE, alle ore 9:30, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Con l'intervento dei signori:

- | | | |
|------------|--------------|--------------|
| 1) STEFIO | Giuseppe | Sindaco |
| 2) LA ROSA | Salvatore | Vice Sindaco |
| 3) RIPA | Maria Rosa | Assessore |
| 4) NARDO | Sebastiano | Assessore |
| 5) FAVARA | Massimiliano | Assessore |

| Presente | Assente |
|----------|---------|
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| | X |

Presiede il Sindaco **Sig. Giuseppe Stefio**

Partecipa il Segretario Comunale **Dessa Giuseppa Ferraro**

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Li, 23-12-2019

Il Responsabile dell'Area

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 23-12-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Il Responsabile P.O. Area III – LL.PP.. geom. Francesco Ingalisi sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: “Approvazione cconvenzione con costituenda la R.T.I.: Microservizi s.a.s. e Si.El.Te. S.r.l. per la realizzazione di una infrastruttura a fibra ottica con l’utilizzo delle reti di p.i. comunali, per la connessione internet in tecnologia FTTH nella Citta’ di Carlentini” –

PREMESSO :

- Che l’Amministrazione Comunale ritiene che la disponibilità diffusa e pervasiva di una rete a banda ultra-larga costituisca una piattaforma abilitante per lo sviluppo di applicazioni e contenuti digitali rivolti a cittadini, imprese e istituzioni;
- Che le società riunite in **R.T.I.: Micro Servizi di Claudia Linguanti & C. s.a.s.** con sede in via Monfalcone 53, Francofonte (SR), e a società **Si.El.Te. S.r.l.** con sede in Carlentini in via Eugenio Curiel,13/B, perseguono un piano di sviluppo di una rete a banda ultra-larga, che prevede, tra l’altro, la posa di fibra ottica con disponibilità vicino e/o fino agli edifici nelle principali centri abitati attraverso la realizzazione di una infrastruttura sviluppata mediante cavidotti e portanti in fibra ottica secondo un’architettura FTTC (Fiber-to-the-Cabinet) o FTTH (Fiber-to-the-Home);
- Che la stessa costituenda R.T.I.: Microservizi s.a.s. e Si.El.Te. S.r.l. è interessata a realizzare una rete a fibra ottica del tipo FTTH secondo un’architettura FTTC (Fiber-to-the-Cabinet) o FTTH (Fiber-to-the-Home), nella Città di Carlentini, sia nella zona Centro che nella zona Nord
- Che per la realizzazione di detta rete la R.T.I.: Microservizi s.a.s. e Si.El.Te. S.r.l., dovrà eseguire dei lavori di scavo, senza che da essi possano causare disagi per la cittadinanza e ripercussioni sull’ambiente e conformemente a quanto previsto dall’art. 88 del D.Lgs. n.259/03 e dall’art. 2 del D.L. 112/08 (convertito in Legge 133/08) e successive modifiche nel rispetto, delle norme in materia di procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990, così come modificata dal D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, e dalle procedure, previste dalle norme locali di riferimento in tema di esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale;
- Che la costituenda R.T.I.: Microservizi s.a.s. e Si.El.Te. S.r.l., considerato che soprattutto la zona Centro del Comune di Carlentini è costituita da strade strette, al fine di non eseguire ulteriori scavi stradali per la posa delle nuove linee in fibra ottica, ed in forza anche a quanto consentito dalla vigente normativa in materia, ha avanzato con note prot. 20174 del 10/10/2018 e n.417 del 07/01/2019, la proposta di utilizzare per la propria rete principale a fibra ottica, i cavidotti già realizzati per la pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Carlentini, in modo anche da accelerare i tempi di realizzazione della nuova infrastruttura e limitare i disagi per la cittadinanza fornendo al Comune alcune contropartite tecniche;
- Che avendo verificato che le condizioni delle infrastrutture relative agli impianti di pubblica illuminazione non consentono l’alloggiamento di tanti cavi in fibra ottica, ha pubblicato in data 13/03/2019 un Avviso Pubblico, al fine di verificare l’esistenza di altre società di telecomunicazioni interessate;
- Che a seguito dell’Avviso Pubblico anche la società SiPortal srl, ha manifestato il proprio interesse a realizzare una infrastruttura simile a quella proposta dalla R.T.I.: Microservizi s.a.s. e Si.El.Te. S.r.l.,

VISTI :

- l’art. 3 del d. lgs.15/02/2016, n. 33 “Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità” che ai commi 1 e 2 stabilisce:
 1. Ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete ha il diritto di offrire ad operatori di reti l’accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
 2. Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno l’obbligo di concedere l’accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza.
- il comma 1 dell’art. 93 del d. lgs. 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” recante “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”;
- la delibera n. 622/11/CONS del 22 novembre 2011 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) “Regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e coubicazione e condivisione di infrastrutture”;

- l'art. 2 comma 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede che "L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice";

VISTA la nota prot. 22756 del 28/11/20219, trasmessa dalla costituenda R.T.I.: Microservizi s.a.s. e Si.El.Te. S.r.l., con la quale la stessa, sottolineava che a distanza di circa un anno dalla prima istanza non aveva ricevuto notizie in merito e sollecitava il Comune di Carlentini ad esprimere il proprio parere sulla propria proposta di convenzione, dichiarandosi pronta ad iniziare immediatamente le opere, al fine di fornire in breve tempo il servizio sia all'Amministrazione Comunale che alla collettività.

PRESO ATTO :

- Che la ditta Micro Servizi S.A.S. che fa parte della R.T.I. proponente, ha già realizzato la posa di fibra ottica, di tipo FTTH, nella frazione di Pedagoggi come da convenzione N° 41 del 20/06/2017, ed inoltre ha in essere un contratto di fornitura di linea dati in Fibra Ottica per l'80% delle sedi comunali, con un canone annuo pari ad €. 25.776,00 IVA compresa;
- Che il Comune di Carlentini ha in essere anche un contratto con un operatore nazionale per la fornitura dei servizi di telefonia fissa per tutti gli uffici comunali, con un canone annuo a consumo pari mediamente ad €. 36.000,00 IVA compresa;
- Che il Comune di Carlentini possiede un impianto di video sorveglianza del territorio, con 35 telecamere collegate attualmente tramite antenne wireless, che purtroppo, con l'aumento dei flussi dati video ad alta qualità proveniente da altri utenti e società fornitrici di servizi, non consente un collegamento continuo e con una risoluzione adeguata alle esigenze per il quale tale impianto è stato realizzato;

PRESO ATTO che le contropartite tecniche proposte dalla costituenda R.T.I.: Microservizi s.a.s. e Si.El.Te. S.r.l., in cambio dell'utilizzo a titolo gratuito dei cavidotti della pubblica illuminazione di proprietà comunale, sono quelli di seguito sintetizzati e meglio specificati nello schema di Convenzione allegato, che permettono un consistente risparmio economico per l'A.C. oltre che migliorare notevolmente il servizio di telecontrollo del territorio :

- a) installazione di cavi in fibra ottica aggiuntivi per il collegamento delle 35 telecamere ad oggi esistenti dell'impianto di videosorveglianza del territorio comunale, nonché la trasformazione del sistema di trasmissione dati di ogni telecamera esistente da wireless a fibra, e l'adeguamento e riprogrammazione dell'intero sistema di videoregistrazione posto al Palazzo di Città.
- b) Migrazione a proprie cure e spese, del collegamento delle sedi comunali già contrattualizzati da wireless a fibra ottica.
- c) Manutenzione ordinaria e straordinaria, per tutta la durata della Convenzione, dei cavi in fibra ottica i dedicate alla video sorveglianza e al collegamento delle sedi comunali,.
- d) Fornitura di connettività dati in fibra ottica per tutte le sedi comunali, con un importo annuo pari ad €.18.043,20 IVA compresa, con un risparmio del 30% sull'attuale costo annuo sostenuto dall'Ente;
- e) Fornitura dei servizi di telefonia fissa per tutti gli uffici comunali in tecnologia VOIP, con un canone annuo pari ad €. 25.200,00 IVA compresa, con un risparmio pari al 30% rispetto agli attuali costi sostenuti dall'Ente per lo stesso servizio.

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 31 del 3 agosto 2014, avente ad oggetto: "D.L.12/07/2004, n. 168 Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica", nella quale si chiarisce che "per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i beni e i servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale"

DATO ATTO :

- Che in relazione ai servizi specifici offerti come contropartite tecniche dal proponente (Servizi di telefonia e connettività dati), in atto vi sono attive convenzioni stipulate da CONSIP ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 59 della Legge n. 388/2000;
- Che dai preventivi acquisiti tramite CONSIP si è riscontrato che i servizi presenti sul mercato elettronico

della pubblica amministrazione relativi alla telefonia e connettività dati, sono servizi con caratteristiche inferiori alle specifiche condizioni offerte in sede di proposta proposte dalla costituenda R.T.I.: Microservizi s.a.s. e Si.El.Te. S.r.l., sia in termini Tecnici che Economici ;

RITENUTO pertanto che le contropartite tecniche offerte dalla costituenda R.T.I.: Microservizi s.a.s. e Si.El.Te. S.r.l., in cambio dell'utilizzo a titolo gratuito per il periodo di validità della convenzione, delle infrastrutture comunali, possono essere considerate soddisfacenti in funzione delle vigenti normative in materia, dei prezzi di mercato relativi al canone di utilizzo delle infrastrutture comunali, e del costo di realizzazione delle stesse infrastrutture, tenendo presente anche l'azzeramento dei costi di attivazione e la possibilità da parte dell'Ente di recedere in qualsiasi momento dal contratto in caso di riscontro di offerte con condizioni tecnico-economiche più vantaggiose;

ACCERTATO CHE la realizzazione delle linee interrate utilizzando i cavidotti della pubblica illuminazione consente di limitare al massimo i disagi per la cittadinanza e soprattutto la salvaguardia delle altre reti tecnologiche interrate, oltre che accelerare i tempi di realizzazione della infrastruttura;

CONSIDERATO pertanto conveniente per l'Ente autorizzare la costituenda R.T.I.: Microservizi s.a.s. e Si.El.Te. S.r.l., a realizzare nel territorio di Carlentini Centro e Carlentini Nord una propria rete a fibra ottica del tipo FTTH secondo un'architettura FTTC (Fiber-to-the-Cabinet) o FTTH (Fiber-to-the-Home), che potrà costituire una piattaforma abilitante per lo sviluppo di applicazioni e contenuti digitali rivolti a cittadini, imprese e istituzioni ;

RITENUTO, quindi, opportuno, in considerazione anche del contro-valore economico offerto, procedere al conferimento dei diritti di passaggio dell'infrastruttura comunale di pubblica illuminazione alla costituenda R.T.I.: Microservizi s.a.s. e Si.El.Te. S.r.l., che ha manifestato per prima la volontà di realizzare, mediante l'utilizzo della detta infrastruttura, la propria rete a banda ultra larga in modalità FTTH e che ha recentemente sollecitato il Comune alla stipula della convenzione per l'immediato avvio dei lavori,

DATO ATTO che, nel rispetto del principio di non discriminazione dettato dalla vigente normativa, resta fermo il diritto di qualunque altra società, compresa la società partecipante all'Avviso Pubblico emanato da questo Ente, di attuare i propri progetti sempre mediante l'utilizzo dell'infrastruttura di P.I., nei limiti di capienza della stessa.

RITENUTO necessario, al fine di regolare i rapporti tra il Comune di Carlentini e la costituenda R.T.I.: Microservizi s.a.s. e Si.El.Te. S.r.l., di stipulare una apposita convenzione che riporti tutte le clausole inerenti la realizzazione di una infrastruttura;

PROPONE

Alla Giunta Comunale

- 1. DI PRENDERE ATTO** delle premesse;
- 2. DI APPROVARE** lo schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Carlentini e la costituenda **R.T.I.: Micro Servizi di Claudia Linguanti & C. s.a.s.** con sede in via Monfalcone 53, Francofonte (SR), e a società **Si.El.Te. S.r.l.** con sede in Carlentini in via Eugenio Curiel,13/B, che regola i rapporti tra le parti per la realizzazione da parte di quest'ultima, del territorio di Carlentini Centro e Carlentini Nord, di una rete a fibra ottica del tipo FTTH secondo un'architettura FTTC (Fiber-to-the-Cabinet) o FTTH (Fiber-to-the-Home);
- 3. DI DARE MANDATO** al Responsabile P.O. Area III di sottoscrivere la presente convenzione e predisporre tutti gli atti autorizzativi, dietro richiesta da parte della costituenda **R.T.I.: Micro Servizi di Claudia Linguanti & C. s.a.s.** con sede in via Monfalcone 53, Francofonte (SR), e a società **Si.El.Te. S.r.l.**, ai sensi delle vigenti normative in materia.

Il Responsabile P.O. Area III – LL.PP:

(geom. Francesco Ingalisi)



in relazione a quanto sopra

LA GIUNTA

VISTA la superiore proposta;

VISTO il parere tecnico espresso ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000;

VISTA la normativa vigente in materia di telecomunicazioni

VISTO lo schema di convenzione predisposto dal Responsabile P.O. Area III che si allega alla presente

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme dei Legge

DELIBERA

- 1. DI PRENDERE ATTO** delle premesse che qui si intendono fedelmente riportate anche se non materialmente trascritte
- 2. DI APPROVARE** Lo schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Carlentini e la costituenda **R.T.I.: Micro Servizi di Claudia Linguanti & C. s.a.s.** con sede in via Monfalcone 53, Francofonte (SR), e a società **Si.El.Te. S.r.l.** con sede in Carlentini in via Eugenio Curiel,13/B, che regola i rapporti tra le parti per la realizzazione da parte di quest'ultima, el territorio di Carlentini Centro e Carlentini Nord, di una rete a fibra ottica del tipo FTTH secondo un'architettura FTTC (Fiber-to-the-Cabinet) o FTTH (Fiber-to-the-Home);
- 3. DI DARE MANDATO** al Responsabile P.O. Area III di sottoscrivere la presente conenzione e predisporre tutti gli atti autorizzativi, dietro richiesta da parte della costituenda **R.T.I.: Micro Servizi di Claudia Linguanti & C. s.a.s.** con sede in via Monfalcone 53, Francofonte (SR), e a società **Si.El.Te. S.r.l.**, ai sensi delle vigenti normative in materia.
- 4. DI DICHIARARE** la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. 3 dicembre 1991 n° 44.

Letto, approvato e sottoscritto


L'Assessore anziano


IL Sindaco
(Dott. Giuseppe STAFFIO)


v.
Il Segretario Generale
Dott. Giuseppa Farfuto

Affissa all'albo pretorio on line dal _____

Al _____

Il Messo comunale

Il Segretario Generale del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizione o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 24 DIC, 2019

Visto: Il Sindaco



v.
Il Segretario Generale


Dott. Giuseppa Farfuto

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____



CITTA' DI CARLENTINI

SCHEMA DI CONVENZIONE

PROGETTO DI UNA INFRASTRUTTURA A FIBRA OTTICA CON L'UTILIZZO DELLE RETI DI P.I. COMUNALI, PER LA CONNESSIONE INTERNET IN TECNOLOGIA FTTH NELLA CITTA' DI CARLENTINI

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, negli Uffici dell'Area III - LL.PP. siti in via cap. F. Morelli n. 6 in Carlentini,

TRA

Il **Comune di Carlentini** (C.F. e P.I. 00192920890, -con sede legale in via cap. F. Morelli - 96013 CARLENTINI, rappresentato da _____ nella qualità di _____
_____ (di seguito indicato come "COMUNE")

E

L'Operatore di telecomunicazioni, R.T.I. formata da: mandataria la società **Miscroserizi sas** di C. Linguanti & C. con sede legale in Francofonte 96015 Via Idria n.14 e sede operativa in Francofonte 96015 Via Monfalcone n.53 C.F. 01560220897, Partita IVA 01560220897 e numero iscrizione al Registro delle Imprese SR-131722, come impresa mandataria, rappresentata dal Rappresentante Legale sig.ra Claudia Linguanti, e mandante la società **Si.El.Te. S.r.l.** con sede in Carlentini in via Eugenio Curiel,13/B C.F. 01467400899, Partita IVA 01467400899 costituiti in forma societaria con lo scopo di realizzare l'infrastruttura di fibra ottica nel territorio di Carlentini (di seguito indicato come "OPERATORE")

PREMESSO CHE :

- Il COMUNE e l'OPERATORE ritengono che la disponibilità diffusa e pervasiva di una rete a banda ultra-larga con tecnologia FTTH, costituisca una piattaforma abilitante lo sviluppo di applicazioni e contenuti digitali per cittadini, imprese e istituzioni;
- Il COMUNE ritiene che la disponibilità di servizi evoluti di telecomunicazione attraverso la larga banda sia un elemento cardine per lo sviluppo della Città, in termini di qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
- L'OPERATORE persegue un piano di sviluppo di una rete a banda ultra-larga che prevede, tra l'altro, la posa di fibra ottica con disponibilità vicino e/o fino agli edifici nelle principali centri abitati; l'infrastruttura sarà sviluppata mediante cavidotti e portanti in fibra ottica secondo un'architettura FTTH (Fiber-to-the-Home);
- L'OPERATORE è interessato a realizzare una rete a fibra ottica del tipo FTTH come sopra dettagliata, nella città di Carlentini, attraverso dei lavori di scavo, senza che da essi possano derivare disagi per la cittadinanza e ripercussioni sull'ambiente e provvederà ad avviare i previsti iter autorizzativi conformemente a quanto previsto dall'art. 88 del D.Lgs. n.259/03 e dall'art. 2 del D.L. 112/08 (convertito in Legge 133/08) e successive modifiche nel rispetto, ove applicabili, delle norme in materia di procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990, così come modificata dal D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, e dalle procedure, ove applicabili e con esse compatibili, previste dalle norme locali di riferimento in tema di esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale;
- La ditta Micro Servizi S.A.S. che fa parte della R.T.I. individuata nella presente convenzione come "OPERATORE", ha già realizzato la posa di fibra ottica, di tipo FTTH, nella frazione di Pedagaggi come da convenzione N° 41 del 20 /06/2017 nel territorio di Pedagaggi;



- L'OPERATORE ha in essere un contratto di fornitura di linea dati in Fibra Ottica per l'80% delle sedi comunali, con un canone annuo pari ad €. 25.766,40 IVA compresa;
- Il COMUNE possiede un impianto di video sorveglianza del territorio, con 35 telecamere collegate tramite antenne wireless, che con l'aumento dei flussi dati video ad alta qualità proveniente da altri utenti e società fornitrici di servizi, non consente un collegamento continuo e con una risoluzione adeguata alle esigenze;
- Il COMUNE ha in essere un contratto con un operatore nazionale per la fornitura dei servizi di telefonia fissa per tutti gli uffici comunali, con un canone a consumo pari mediamente ad €. 36.000,00 annuo IVA compresa;
- L'OPERATORE, in forza anche a quanto consentito dalla vigente normativa in materia, propone di utilizzare i cavidotti e impianti aerei su fune, già realizzati per la pubblica illuminazione nel territorio di Carlentini, in modo da accelerare i tempi di realizzazione della propria nuova infrastruttura e limitare i disagi per intera cittadinanza, fornendo al comune alcune contropartite tecniche;
- Con Delibera GM n. _____ del _____ è stato approvato lo schema di convenzione che regolerà i rapporti tra il Comune di Carlentini e l'OPERATORE come sopra individuato.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Art.1 (Premesse)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Riferimenti normativi)

Il COMUNE e l'OPERATORE si impegnano a realizzare gli interventi oggetto della presente Convenzione nel pieno rispetto di tutte le norme (di legge e regolamentari) in materia di impianti ed infrastrutture per le telecomunicazioni, di utilizzo del sottosuolo, di sicurezza nonché in materia di barriere architettoniche.

Si richiamano inoltre, in quanto di specifico interesse del presente Accordo, i seguenti Provvedimenti normativi:

- D.M. 01.10.2013 (MISE - Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali) – GU n. 244 del 17.10.2013;
- D.L. 18.10.2012, n° 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Art.3 (Obiettivo)

Con il presente Accordo il COMUNE e l'OPERATORE intendono favorire la realizzazione di una rete NGAN nella città di Carlentini, ad iniziare dalla rete primaria dorsale che verrà integrata con gli impianti aerei e cavidotti esistenti di pertinenza della Pubblica Illuminazione, che permettono la riduzione dei tempi e dei costi di intervento, ed evitano disagi ai cittadini con limitazioni, se pur temporanee, alla circolazione.

Art. 4 (Proprietà dei beni e manutenzione)

Il COMUNE e l'OPERATORE convengono che le infrastrutture ed ogni connessa nuova opera realizzata ed usufruita in virtù del presente accordo, siano esse posate sopra il suolo o nel sottosuolo pubblico, ad eccezione delle infrastrutture relative alla Pubblica Illuminazione, sono di esclusiva proprietà dell'OPERATORE.

Le linee in fibra ottica che verranno inserite all'interno dei cavidotti o su funi già di proprietà comunale, che non possono essere separati dal cavo in fibra ottica dedicato per l'impianto di videosorveglianza, resteranno alla fine della convenzione di esclusiva proprietà del COMUNE, mentre l'OPERATORE per tutto il periodo di vigore della presente convenzione è obbligato a gestirle e a mantenerle in perfetto stato .

Allo scadere del periodo di validità della presente convenzione l'operatore per continuare ad utilizzare le linee poste all'interno dei cavidotti di proprietà comunale, dovrà corrispondere al COMUNE un canone annuo stabilito secondo i parametri dettati dalla normativa al momento vigente.



I tratti di linee interrati ed aeree realizzati interamente dall'OPERATORE per la realizzazione dell'infrastruttura, restano di proprietà dello stesso, ad eccezione di quelle di cui al comma 2 del presente articolo.

In ogni caso l'OPERATORE dovrà occuparsi della manutenzione dei manufatti, posti sia sopra il suolo pubblico sia nel sottosuolo, per il mantenimento del decoro e la corretta funzionalità degli impianti e dei manufatti stessi; L'intervento di ripristino dovrà essere eseguito immediatamente, nel caso ricorrano rischi per la sicurezza, e comunque non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento.

A tal proposito l'OPERATORE si impegna a collaborare e a mantenere i rapporti con la società Concessionaria per la manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione, la quale mantiene sempre la priorità nell'utilizzo dei cavidotti e degli impianti aerei su fune già esistenti e che sono stati consegnati allo stesso Concessionario.

Art. 5 (Posa delle infrastrutture con tecniche a basso impatto ambientale)

Il COMUNE, al fine di ridurre i disagi alla cittadinanza favorirà l'impiego, laddove possibile, da parte dell'OPERATORE delle tecniche di posa a basso impatto ambientale che minimizzano i tempi di intervento, l'area occupata dal cantiere, l'effrazione del suolo, il materiale asportato, il deterioramento della pavimentazione e, conseguentemente, i ripristini stradali, conformemente alla previsione dell'art. 5, comma 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 Marzo 1999, nonché alla normativa nazionale ed ai Regolamenti Comunali vigenti in materia.

Sono ammesse tecniche di scavo tradizionale nel rispetto del Codice della Strada, oltre alla tecnica con microtunneling, le cui specifiche saranno conformi alle normative nazionali (D.M. 1 Ottobre 2013 citato). Relativamente alla tecnica con microtunneling, prima dell'esecuzione dovranno essere fornite le indagini Georadar che ne confermino la fattibilità. Relativamente alla tecnica di scavo con minitrincea è ammessa, laddove possibile, nel rispetto del D.M. 1 Ottobre 2013. Relativamente agli scavi in presenza di pavimentazioni in pietra naturale dovrà essere rispettato il "Regolamento per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale".

Quale che sia la tecnica di scavo adottata dovrà essere garantita la portanza della struttura stradale così come previsto dal "Regolamento per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale".

Prima di ogni intervento di posa con tecniche a basso impatto ambientale, l'OPERATORE dovrà condurre un'accurata indagine del sottosuolo per individuare l'eventuale presenza di servizi interrati, utilizzando sistemi Georadar. Gli esiti di tali indagini saranno trasmessi al COMUNE, unitamente ad una planimetria dettagliata riportante gli interventi di scavo occorrenti che dovranno essere sempre autorizzati dal COMUNE, senza oneri per l'OPERATORE.

Relativamente alla verifica delle preesistenze nel sottosuolo, l'OPERATORE dovrà reperire le informazioni necessarie delle reti dei sottoservizi presso gli enti erogatori dei servizi, tali informazioni saranno da utilizzare in modalità non probatoria ma ausiliaria.

Per quanto riguarda la realizzazione dell'opera sarà cura dell'OPERATORE riportare con la massima precisione topografica gli interventi. L'OPERATORE si impegna a mettere a disposizione del COMUNE i rilievi dei sottoservizi aggiornati nell'ambito dell'attività di cui al presente Accordo, fornendo gli elaborati in formato digitale e tutti gli elaborati tecnici che evidenziano le interferenze con i sottoservizi presenti.

Qualora non fosse tecnicamente possibile eseguire la posa con il procedimento sopra riportato, il COMUNE autorizzerà l'esecuzione degli interventi con scavo a cielo aperto.

Durante la fase progettuale e poi successivamente nell'esecuzione dei lavori l'OPERATORE dovrà rispettare quanto previsto nella autorizzazione comunale relativa all'esecuzione di interventi nel sottosuolo, soprattutto in relazione ai ripristini di primo e secondo tempo ed agli spostamenti degli impianti.

Sarà cura dell'OPERATORE rimuovere laddove necessario i manufatti "incongrui" e ripristinare lo stato dei luoghi e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quelli in uso.

Qualunque operazione di scavo e di posa in opera di cavi dentro cavidotti esistenti o su funi esistenti, non dovrà provocare in alcun modo l'interruzione del servizio di Pubblica Illuminazione, ancorché gestito dal Concessionario affidatario.



Art. 6 (Requisiti, prestazioni e procedure specifiche per l'installazione di manufatti all'esterno)

La collocazione di nuovi manufatti nello spazio pubblico, deve avvenire sulla base di un coerente ed unitario piano di localizzazione, per evitare installazioni sporadiche e per contrastare casualità e sciatteria.

Ovunque possibili nuovi manufatti isolati devono essere interrati o inseriti all'interno di contenitori in ABS dotati di chiusura a chiave e posti a ridosso di edifici previo accordo con i proprietari degli stessi.

I manufatti fuori terra non devono mai interferire con i passaggi pedonali e rappresentare un pericolo per le persone a mobilità ridotta o limitata. La larghezza del passaggio pedonale che deve essere garantita è di almeno 1,5 mt.; solo in presenza di elementi puntuali, quali pali per segnaletica stradale illuminazione, ecc, può essere ridotta fino a 1 mt.

Laddove si preveda l'installazione di nuovi manufatti in corrispondenza di altri impianti già esistenti, è opportuno raggruppare gli elementi, avvicinandoli il più possibile e allineandoli gli uni con gli altri, in modo da costituire un insieme ordinato. Anche le botole degli impianti interrati devono il più possibile essere allineate fra loro.

La collocazione di manufatti in adiacenza ad edifici di interesse storico e architettonico, come individuati dagli strumenti urbanistici, deve essere effettuata in relazione al disegno del prospetto, rispettandone l'apparato decorativo (colonne, cornici, ecc.).

In presenza di portici, i manufatti non possono occupare lo spazio del cosiddetto occhio (la luce libera tra le colonne o pilastri) né essere installati in adiacenza alle colonne a base tonda. Possono eventualmente essere collocati vicino a pilastri a base quadrata solo se la dimensione in larghezza dei pilastri è maggiore di quella del manufatto. In questi casi il manufatto deve sempre essere installato nella parte interna del portico, nella parte esterna solo in presenza di un marciapiede sufficientemente largo. Qualora ci siano comprovate esigenze tecniche che impediscano il rispetto di quanto sopra descritto sarà valutata da parte del COMUNE una proposta di soluzione alternativa.

Gli angoli degli edifici, soprattutto se porticati, devono essere mantenuti sgombri da manufatti.

Il colore del manufatto di norma deve essere sempre il medesimo di quello della parete a cui si affianca o retrostante. Per i manufatti isolati il colore, di norma, deve essere grigio ferromicaceo (RAL 7011).

Le nuove installazioni all'interno del centro storico, come individuati dagli strumenti urbanistici, e il piano della loro localizzazione costituiscono interventi su beni culturali ai sensi del Codice per i beni culturali e del paesaggio ed è soggetto ad autorizzazione della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa.

La presente Convenzione non autorizza in alcun modo l'OPERATORE ad installare manufatti e linee su facciate o proprietà private per la realizzazione della propria infrastruttura; tali autorizzazioni dovranno essere acquisite privatamente dallo stesso OPERATORE con i proprietari degli immobili.

Art. 7 (Programmazione degli interventi)

L'OPERATORE, in coerenza con le vigenti normative, si impegna a rispettare il cronoprogramma degli interventi per la realizzazione dell'infrastruttura presentato in sede di proposta, e comunicare al COMUNE il programma di lavoro e quello delle attività di scavo e a mantenerlo aggiornato, fatti salvi gli interventi non programmabili.

Le opere ed i servizi che l'OPERATORE si impegna con la presente convenzione a realizzare e/o fornire per il Comune, saranno realizzati entro i primi DUE mesi dalla stipula della stessa convenzione.

Art. 8 (Comunicazioni)

L'OPERATORE si impegna, prima dell'inizio dei lavori, a comunicare in forma scritta al COMUNE, il nominativo ed i recapiti del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza, nonché dei Responsabili della manutenzione, sia dell'OPERATORE stesso sia delle imprese esecutrici.



Art. 9 (Iter Autorizzativo)

La richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori ed all'utilizzo delle infrastrutture di proprietà comunale va inoltrata, contestualmente alla eventuale richiesta di autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori stessi.

Il COMUNE provvederà di norma entro 15 giorni ad istruire le pratiche ed emanare la relativa autorizzazione.

Art. 10 (Tassa di occupazione suolo pubblico)

La posa dei cavi e degli apparati di connessione (sia nel caso di collocazione nel sottosuolo sia nel caso di utilizzo di cavidotti esistenti di proprietà del COMUNE) e la relativa occupazione permanente del sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa TOSAP di cui all'art. 63 D.Lgs. 446/97 e dei regolamenti comunali.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 259/03 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art.88 comma 10 e all'art.93 comma 2, la tassa di cui al comma precedente è liquidata applicando le tariffe di cui all'art. 63 comma 2 lett. e) ed f) del D.Lgs. 446/97, in linea quanto previsto in materia di occupazione permanente con cavi dal regolamento comunale.

Ai fini di quanto disposto dall'art. 63 ultimo comma del D.Lgs. 446/97 ed in considerazione del preminente interesse generale riconosciuto dall'Amministrazione Comunale a questo progetto si stabilisce che l'eventuale utilizzo, ai fini della posa delle fibre, di cavidotti o infrastrutture comunali, per la durata di validità della presente convenzione, viene concesso a titolo gratuito, fermo restando quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. 259/03 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 89 in tema di ubicazione e condivisione delle infrastrutture, e del successivo art. 11.

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 93 del D.Lgs. 259/2003, null'altro è dovuto al COMUNE dall'OPERATORE né oneri né canoni che non siano stabiliti per legge; in modo particolare, è esclusa la possibilità di richiedere alcun onere finanziario, reale o contribuito (a titolo esemplificativo, canoni concessori ricognitori e non ricognitori). Nulla è pertanto dovuto per l'occupazione delle infrastrutture comunali già esistenti previste nella presente convenzione e riportate nell'allegata planimetria fino alla scadenza di validità della stessa.

Art. 11 (ONERI SPECIFICI A CARICO DELL'OPERATORE)

Come da propria proposta, a titolo di contropartita a favore del Comune di Carlentini, l'OPERATORE provvederà a realizzare le seguenti opere e fornire i seguenti servizi:

1. installazione di cavi in fibra ottica aggiuntivi a quelli previsti per la propria infrastruttura, per il collegamento delle video telecamere facenti parte dell'impianto esistente di videosorveglianza del territorio comunale, posti all'interno dei cavidotti o su impianti esterni a fune dedicati alla pubblica illuminazione come da planimetria allegata. Il cavo in fibra ottica dovrà essere dimensionato opportunamente per dedicare le fibre ottiche necessarie al collegamento delle 35 telecamere ad oggi esistenti e dimensionati per una futura espansione fino a 60 punti di ripresa, nonché la trasformazione del sistema di trasmissione dati di ogni telecamera esistente da wireless a fibra, e l'adeguamento e riprogrammazione dell'intero sistema di videoregistrazione posto al Palazzo di Città.
2. Provvedere, a proprie cure e spese, alla migrazione del collegamento delle sedi comunali già contrattualizzati da wireless a fibra ottica.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria, per tutta la durata della Convenzione, dei cavi in fibra ottica incluse le fibre dedicate alla video sorveglianza e al collegamento delle sedi comunali, data la necessità di garantire comunque il servizio in modo continuativo sia ai propri clienti che al Comune.
4. Garantire al Comune di Carlentini, per tutta la durata della presente convenzione o fino ad eventuale disdetta anticipata da parte dello stesso Comune, la fornitura di **connettività dati in fibra ottica** per tutte le sedi comunali, con un importo annuo pari ad **€. 18.043,20 IVA compresa**, con un risparmio pari al 30% rispetto agli attuali costi sostenuti dall'Ente per lo stesso servizio;
5. Garantire al Comune di Carlentini, per tutta la durata della presente convenzione o fino ad eventuale disdetta anticipata da parte dello stesso Comune, la fornitura dei servizi di telefonia fissa per tutti gli uffici comunali in tecnologia VOIP, con un canone annuo pari



ad € 25.200,00 IVA compresa, con un risparmio pari al 30% rispetto agli attuali costi sostenuti dall'Ente per lo stesso servizio.

I Servizi di cui ai precedenti punti 4 e 5 dovranno essere attivati nei tempi di cui al successivo art.16, mediante sottoscrizione di regolari contratti di fornitura, senza ulteriori costi aggiuntivi a carico dell'Ente e con vincolo di mantenere le condizioni economiche fino allo scadere della presente convenzione o in data anticipata a seguito di disdetta da parte del Comune di Carlentini a seguito di rinvenimento sul mercato di condizioni tecnico-economiche più vantaggiose, o di disservizi reiterati e contestati allo stesso operatore.

L'OPERATORE, ai fini dell'utilizzo delle infrastrutture per la pubblica illuminazione di proprietà comunale, dovrà raccordarsi e concordare le modalità operative con il l'Operatore Concessionario della gestione e manutenzione degli impianti di P.I., il cui nominativo verrà comunicato ufficialmente dall'Ente dopo la stipula della presente Convenzione.

L'OPERATORE, dovrà inoltre collaborare con eventuali altre società di telecomunicazioni, ai sensi quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. 259/03 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 89 in tema di coubicazione e condivisione delle infrastrutture comunali oggetto della presente convenzione.

Art. 12 (ONERI SPECIFICI A CARICO DEL COMUNE)

- Il COMUNE per tutta la durata di validità della presente convenzione, concede a titolo gratuito l'uso dell'infrastruttura di pubblica illuminazione per il passaggio dei cavi in fibra ottica per il servizio di FTTH così come definito nel DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 33 ed il Decreto legge 6 agosto 2008, n. 133.

- Il COMUNE per tutta la durata di validità della presente convenzione, metterà a disposizione uno spazio per armadietto L 120cm x H 120cm con relativa alimentazione elettrica delle antenne (previsto consumo 200 watt) nei locali della sede municipale di Piazza A. Diaz.

- Il COMUNE per tutta la durata di validità della presente convenzione, metterà a disposizione uno spazio sul tetto dei locali per l'installazione delle antenne di collegamento delle linee di backup in Wireless in modo che in caso di guasto impianto Fibra si potrà continuare a dare connettività dati e telefonia alle sedi comunali.

Art. 13 (Fidejussione)

L'OPERATORE, prima della stipula della presente convenzione, a garanzia degli impegni assunti con il Comune di Carlentini, è tenuto a prestare idonea cauzione mediante fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari al 5% dell'importo stimato dallo stesso Operatore, come risparmio per l'Ente in funzione dei lavori e servizi prestati dallo stesso come contropartita tecnica, meglio specificati al precedente art.11 e quantificati in sede di proposta in € 360.084,00 per la durata della convenzione.

Detta garanzia verrà svincolata solo dopo che l'operatore abbia adempiuto agli obblighi posti in capo allo stesso dal precedente art.11.

Inoltre a norma dell'articolo 19 ter del "Regolamento per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale, l'OPERATORE, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori" è tenuto a prestare idonea cauzione mediante fidejussione bancaria o assicurativa a contestualmente alla richiesta di inizio lavori.

In particolare la fidejussione garantisce il Comune nei casi di:

- o prestazioni totalmente o parzialmente non eseguite;
- o prestazioni eseguite in modo difforme dalla normativa vigente in materia e dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- o prestazioni eseguite in ritardo rispetto ai tempi autorizzati, pianificati o richiesti;
- o prestazioni di ripristino/manutenzione non eseguite;
- o mancato rispetto dei termini dell'Accordo.

L'importo della fidejussione è determinato nel 50% del valore complessivo dei lavori che verranno realizzati, comprensivi di opere di scavo, reinterro e ripristino di 1° e 2° tempo, linee aeree dorsali e capillari. L'importo dei lavori scaturirà dal un computo metrico estimativo predisposto dall'OPERATORE e presentato al COMUNE congiuntamente alla comunicazione di inizio lavori e alla stessa fidejussione



Tale garanzia deve essere ripristinata nel suo ammontare, nel caso di sua escussione parziale o totale da parte del COMUNE, e deve essere mantenuta sino ad avvenuta accettazione di fine lavori degli interventi programmati, fatti salvi futuri ed eventuali cedimenti del riempimento dello scavo ed ammaloramenti delle pavimentazioni nonché i cosiddetti "vizi occulti".

Art. 14 (Tempi di realizzazione)

- L'OPERATORE dovrà completare la realizzazione dell'intera rete a fibra ottica del tipo FTTH entro DODICI mesi decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione, con possibilità di rinnovo, dietro motivata richiesta da parte dello stesso OPERATORE.
- L'OPERATORE, si impegna ad eseguire tutte le opere previste ai **punti 1 e 2 del precedente articolo 11**, entro **SEI mesi** dalla stipula della presente convenzione;
- L'OPERATORE, si impegna ad eseguire i lavori e a fornire i servizi di cui ai **punti 4 e 5, del precedente articolo 11**, entro **TRE mesi** alla stipula della presente convenzione;

Per oggettivi motivi debitamente motivati e dettati da cause non imputabili allo stesso, l'OPERATORE potrà richiedere una proroga non superiore a due mesi dei tempi stabiliti da precedenti commi.

Art. 15 (Penali e Rescissione della convenzione)

Il COMUNE si riserva di controllare periodicamente la corretta applicazione del presente Accordo, con particolare riferimento all'esecuzione dei lavori a regola d'arte ed in modo assolutamente conforme al regolamento comunale ed agli accordi vigenti tra le parti, al rispetto dell'iter autorizzativo, e alla corretta installazione del cavo dedicato alla videosorveglianza e alla sua manutenzione.

Nel caso in cui, ad una di queste verifiche, risultasse da parte dell'OPERATORE il mancato rispetto di uno qualunque degli articoli che compongono il presente Accordo e dei Regolamenti Comunali in esso richiamati, le attività di realizzazione dovranno essere da questo sospese con effetto immediato e non potranno riprendere fino a quando il COMUNE non avrà accertato ed approvato il superamento del problema precedentemente riscontrato.

Nel caso in cui l'OPERATORE non rispettasse i termini stabiliti al precedente art.14, il COMUNE si riserva la facoltà di rescindere autonomamente dal presente accordo e revocare tutte le autorizzazioni già emesse, ed incamerare la cauzione prestata in sede di stipula della presente convenzione, senza che l'OPERATORE possa avanzare alcuna pretesa sui lavori, le opere e i servizi già eseguiti.

Art. 16 (Durata della Convenzione)

La durata di vigore della presente convenzione è stabilita in ANNI 20 (venti) a partire dalla data di stipula della stessa, durante tale periodo l'OPERATORE potrà mantenere a titolo gratuito i cavi a fibra ottica nel sottosuolo all'interno di cavidotti di proprietà del Comune di Carlentini.

ART. 17 – (Elezioni di Domicilio)

Le parti eleggono domicilio come segue:

A. IL COMUNE DI CARLENTINI

- Indirizzo: _____
- Telefono: _____
- Fax: _____
- Email: _____
- P.E.C.: _____

B. L'OPERATORE: _____

- Indirizzo: _____
- Telefono: _____
- Fax: _____
- Email: _____
- P.E.C.: _____



ART. 18 – (Modifiche)

La presente convenzione costituisce l'unica regolamentazione dei rapporti tra le Parti e sostituisce qualsiasi altra regolamentazione intercorsa tra le stesse. Ogni modifica o integrazione alle pattuizioni contenute nel presente documento dovranno essere convenute per iscritto tra le Parti.

ART. 19 – (Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in misura fissa ai sensi dell'Art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 e s.m.i. trattandosi di prestazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto.

ART. 36 – (Spese, Imposte e Tasse)

Le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico esclusivo dell'OPERATORE, nel rispetto delle normative di volta in volta vigenti.

ART. 37 – (Foro Competente)

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'esecuzione o all'interpretazione della presente Convenzione o comunque derivante da essa, dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Siracusa.

Carlentini, li _____

Per
Il Comune di Carlentini

Per
L'operatore
